



Tribunale di Genova

sezione lavoro

Oggi, 8/4/2021, alle ore 9.20, davanti al giudice monocratico Marcello Basilico è comparsa l'avv. F. Notte in sostituzione dell'avv. Santonicola, per parte ricorrente, la quale si riporta alle conclusioni già assunte.

Il giudice

preso atto che *medio tempore* il ricorrente ha depositato gli atti delle notifiche eseguite alle Amministrazioni convenute;

ritenuto che le domande del ricorrente sono destinate ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai docenti che abbiano già ottenuto una supplenza per l'insegnamento liceale tramite la graduatoria al cui inserimento ambisce il ricorrente stesso nonché a quanti, pur non avendo stipulato un contratto, siano collocati nella medesima graduatoria;

ritenuto altresì che, *“ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”* [Cass., sez. lav., 28766/2018]”;

rilevato che parte ricorrente non ha esteso il contraddittorio in tal senso e che nessuna parte ne ha sollecitato l'integrazione;

ritenuto peraltro che a ciò debba provvedere d'ufficio il giudice quando l'area dei litisconsorti pretermessi sia identificabile attraverso l'oggetto della domanda;

ritenuto che nel caso di specie tale area è identificabile nelle persone fisiche inserite nella seconda fascia delle graduatorie provinciali scolastiche per le supplenze negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Genova, sulla classe di concorso AV55 (strumento musicale mandolino);



ritenuto che il carattere indistinto dei soggetti inseriti in tale graduatoria rende necessaria la notifica degli atti introduttivi della causa e dei verbali dell'udienza con forme pubbliche, idonee a portarli a conoscenza dei soggetti litisconsorti (art. 151 c.p.c.);

ordina

a parte ricorrente di provvedere a integrare il contraddittorio con le persone già inserite nella seconda fascia delle graduatorie provinciali scolastiche per le supplenze negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Genova, sulla classe di concorso AV55 (strumento musicale mandolino), notificando loro gli atti introduttivi della causa e i verbali dell'udienza mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e dell'Ambito territoriale di Genova.

Fissa per la discussione l'udienza del 16.6.2021, ore 9.30, con avviso ai litisconsorti cui viene esteso il contraddittorio che dovranno costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza.

il giudice
Marcello Basilico

